



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE SITUAZIONI DEBITORIE CONNESSE AL PRELIEVO
SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Questa istanza viene presentata all'“Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari” istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e succ. modifiche e integrazioni, tramite compilazione nel SIAN (sistema informativo agricolo nazionale), previo riconoscimento del richiedente tramite SPID/CNS/CIE.

ISTANZA DI DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA DELLE POSIZIONI DEBITORIE PENDENTI

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a

il..... (Prov.....) codice fiscale

telefono/cellulare:

e-mail ordinaria:

domiciliato/a al seguente indirizzo PEC, ove chiede di voler ricevere le pertinenti comunicazioni

.....

(*opzionale*) assistito da: *indicare il nome dell'Avvocato, studio legale, associazione di tutela, Organizzazione professionale, altro*)

.....

in qualità di:

- ☐ Titolare della ditta individuale (persona fisica)
- ☐ Erede della ditta individuale (persona fisica) (di seguito indicata)
- ☐ Erede di socio della società agricola (di seguito indicata)
- ☐ Altro titolo: (*Specificare scegliendo la qualifica tra le voci di seguito richiamate*: amministratore unico – amministratore- consigliere – curatore- institore- presidente consiglio amministrazione- procuratore -rappresentante legale – socio- socio accomandante - socio accomandatario - socio amministratore- titolare firmatario- titolare - proprietario – delegato – vice-presidente del consiglio d'amministrazione - socio di opera)

.....

dell'azienda debitrice

.....

con codice fiscale/partita IVA (CUAA-SIAN)

CHIEDE

la definizione in via transattiva delle proprie posizioni debitorie pendenti connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relative alle campagne lattiere nel periodo dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

DICHIARA

- a) di essere, alla presente data, un produttore di latte bovino tuttora in attività: ☐ **SI** ☐ **NO**
- b) di essere, alla presente data, titolare di una azienda agricola in attività: ☐ **SI** ☐ **NO**
- c) di essere consapevole che in caso di ammissibilità dell'istanza riceverà una proposta transattiva;
- d) che, in caso di accettazione della proposta transattiva, si obbliga a:
 - o rinunciare ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie;
 - o a prestare acquiescenza ad eventuali provvedimenti per i quali, alla data di accoglimento, non siano ancora decorsi i termini per l'appello.
- e) di essere consapevole che in caso di mancato pagamento delle rate il contratto di transazione sarà risolto automaticamente con conseguente revoca della rateizzazione e attivazione delle procedure di esecuzione coattiva per il recupero del debito residuo;
- f) di essere consapevole che il ricalcolo formalmente comunicato dall'Organismo con la proposta transattiva ha valore di notifica e non potrà essere impugnato di fronte ad alcuna Autorità giudiziaria.

L'Organismo di Composizione, in sede di accordo transattivo, ai sensi del vigente articolo 10-ter del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e succ. modifiche e integrazioni, proporrà, ove richiesta, la rateizzazione del debito come rideterminato e comunicato, in considerazione della situazione economica dell'istante. Alla somma rateizzata si applicheranno i vigenti interessi legali.

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente istanza si rinvia al testo normativo allegato. Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti con questa istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e di accettarne i contenuti.

Data

Firma

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

LEGGE 10 agosto 2023, n. 103

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

(in G.U. 10/08/2023, n. 186- In vigore dall'11 agosto 2023)

(omissis...)

Testo vigente al 16 gennaio 2026

Art. 10-bis- (Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Procedura di infrazione n. 2013/2092)

1. Al fine di dare attuazione alle [sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18](#), dell'[11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18](#), e del [13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19](#), che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:

a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai [commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 maggio 2003, n. 119](#), sono sostituiti dai seguenti:

1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'[articolo 9 del regolamento \(CE\) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001](#), e dell'[articolo 16, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004](#), la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

i) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

ii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'[articolo 18 del regolamento \(CE\) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999](#), come registrate nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) a cura delle competenti amministrazioni regionali;

iii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'[articolo 19 del regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#), come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iv) tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso. Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo è ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale;

2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'[articolo 16, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 595/2004](#), come modificato dall'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006](#), la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

- i) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto;
- ii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'[articolo 18 del regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#), come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;
- iii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'[articolo 19 del regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#), come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;
- iv) tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 per cento o a 15.000 kg, se questo valore è quello più basso;
- v) tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 per cento della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale. Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo è ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

3. In sede di ricalcolo l'AGEA applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'[articolo 3 del regolamento \(CEE\) n. 536/1993 della Commissione, del 9 marzo 1993](#), dell'[articolo 8, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 1392/2001](#) e dell'[articolo 15, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 595/2004](#), con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.
4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'[articolo 8-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2009, n. 33](#). I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del predetto [decreto-legge n. 5 del 2009](#), alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge.
6. (omissis....)

(i successivi commi da 6 a 13 dell'articolo 10-bis non sono inerenti alla procedura di riferimento)

* * * * *

“Art. 10-ter- Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”

(Testo coordinato)

(Con l'articolo 1, comma 554 delle legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), dopo l'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è stato inserito l'articolo 10-ter, modificato e integrato dall'articolo 1, comma 947 della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199.)

1. Al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto, garantendo altresì l'adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un organismo collegiale, composto da

un magistrato della Corte dei conti, anche in quiescenza, che svolge le funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, anche in quiescenza, designato dall'Avvocato generale dello Stato, e da un dirigente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), designato dal direttore dell'AGEA. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e rimangono in carica per tre anni.

2. L'organismo di cui al comma 1 ha il potere di definire in via transattiva, su istanza di parte, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo, le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, relative alle campagne lattiere nei periodi dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'[articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2009, n. 33](#).
3. L'organismo di cui al comma 1 verifica i requisiti di ammissibilità dell'istanza e formula, avvalendosi dei competenti uffici dell'AGEA, una proposta transattiva e non novativa, secondo le seguenti modalità:
 - a) applicazione dei criteri di cui **all'articolo 10-bis, commi 2 e 3**;
 - b) applicazione di una riduzione del prelievo dovuto nella misura massima dello 0,3 per cento annuo a partire dall'anno successivo alla campagna lattiera di riferimento del debito, elevabile fino allo 0,5 per cento per i produttori in attività alla data di presentazione dell'istanza;
 - c) applicazione di una riduzione degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 10-bis nella misura massima del 50 per cento.
 - c-bis) su richiesta del produttore in sede di istanza o di istruttoria, inserimento nella proposta transattiva delle sole imputazioni iscritte come esigibili nel Registro nazionale dei debiti. È fatta salva la facoltà per il produttore di aderire a una proposta transattiva includente sia le campagne con imputazioni esigibili sia le campagne con imputazioni non esigibili, previa ricezione di ricalcolo comunicato dall'organismo.
4. L'organismo di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, trasmette alla parte interessata la proposta transattiva, condizionandone l'efficacia alla rinuncia a tutti i contenziosi inerenti ai debiti oggetto della proposta, pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, e all'espressa acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione. In ragione dell'importo del debito e tenuto conto della situazione economica del produttore, la proposta può prevedere la rateizzazione della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con applicazione degli interessi legali.
5. L'istante, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta transattiva, può comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta ovvero domandare di essere auditato dall'organismo di cui al comma 1.
6. In caso di accettazione della proposta, l'organismo di cui al comma 1 redige un verbale, trasmesso all'istante per la firma digitale, nel quale è riprodotta, unitamente alla proposta transattiva, la dichiarazione di rinuncia ai contenziosi giurisdizionali pendenti e di acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione. Il verbale è sottoscritto digitalmente e restituito entro quindici giorni dalla ricezione. Entro centoventi giorni dalla data di ricezione del verbale sottoscritto, l'istante provvede al pagamento della somma quantificata in sede transattiva, ovvero della prima rata del piano di rateizzazione sottoscritto.
7. In caso di audizione dinanzi all'organismo di cui al comma 1, l'istante può rappresentare elementi ulteriori di valutazione che diano conto della riduzione della produzione, anche dovuta a calamità naturali, fattori

economici imprevedibili, situazioni sanitarie eccezionali o circostanze di perdurante crisi internazionale incidenti sull'approvvigionamento delle risorse. Tenuto conto degli elementi forniti dall'istante, l'organismo di cui al comma 1 può formulare una nuova proposta transattiva applicando una riduzione nella misura massima del 15 per cento rispetto alla precedente proposta, previa adozione da parte dello stesso organismo di parametri preventivi, con l'applicazione di criteri di maggior favore per le aziende agricole ancora in attività o per le posizioni debitorie in capo agli eredi di produttori deceduti.

8. Al rifiuto della proposta transattiva da parte dell'istante o all'inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 5 consegue la decadenza dalla possibilità di accedere alla transazione e ai benefici previsti dal presente articolo. Restano dovute le somme iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'[articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2009, n. 33](#).
9. Dalla data di presentazione dell'istanza fino al decorso del termine di centoventi giorni di cui al comma 6, sono sospese le procedure di riscossione e di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti dell'Unione europea e sono svincolate le somme oggetto di pignoramento anche presso terzi, ai soli fini del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa. In caso di mancata conclusione della transazione, le medesime procedure di riscossione e di recupero sono riattivate a decorrere dalla data di ricezione del verbale di esito negativo della transazione. Ai fini del presente comma, l'AGEA trasmette tempestivamente per via telematica all'agente della riscossione i necessari provvedimenti di sospensione della riscossione e di eventuale revoca della stessa sospensione.
10. (Omissis...)
- 10-bis.* Il ricalcolo degli importi del prelievo con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3 dell'articolo 10-bis, comunicato al produttore dall'organismo di cui al comma 1 del presente articolo con la proposta transattiva, ha valore di notifica e sostituisce, in caso di sottoscrizione della stessa, le previsioni di notifica previste, dal comma 4 dell'articolo 10-bis, in capo all'AGEA. Il ricalcolo effettuato dall'organismo non è impugnabile.
- 10-ter.* Al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie pendenti, l'AGEA procede entro novanta giorni alla escussione delle fidejussioni bancarie e assicurative prestate dalle aziende sanzionate e all'acquisizione dei pegni prestati dalle medesime aziende ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 30 maggio 2003, n. 119. All'esito positivo delle predette escussioni ed acquisizioni, l'AGEA provvede tempestivamente ad informare l'organismo di cui al comma 1. Nell'ipotesi di conclusione della transazione con rateazione, l'AGEA dispone l'annullamento del carico affidato all'agente della riscossione; il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di transazione determina la reiscrizione a ruolo del carico da parte della stessa AGEA.